



CONFINDUSTRIA
VENEZIA

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 3 co. 1, D.L. 23.12.2013 N. 145

Modificato dall'Art. 1, commi 35-36 L. 23.12.2014 N. 190 (L. Stabilità 2015)

DM da emanare

LO SCOPO

La norma ridefinisce il Credito d'imposta per R&S previsto dall'art. 3 del DL 23.12.2013, N. 145 (c.d. «destinazione Italia») mai applicato per mancata emanazione del decreto attuativo

Dispone la cessazione al 31.12.2014 del Credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (DL n. 83/2012) inglobandone le risorse

Incentivare gli investimenti nell'attività di Ricerca e Sviluppo al fine di **favorire l'innovazione e migliorare la produttività delle imprese rendendole maggiormente competitive**

I SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i **titolari di reddito** di impresa:

- società di capitali
- società di persone
- imprese individuali
- enti con attività commerciale e altri soggetti che producono reddito d'impresa

indipendentemente dalla dimensione e localizzazione dell'impresa, dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato

L'AGEVOLAZIONE

Credito d'imposta del 25% degli **investimenti in R&S che eccedono la media** di quelli realizzati nei tre periodi di imposta precedenti quello in corso al 31.12.2015

Maggiorazione al 50% per alcune tipologie di spesa

Periodo di confronto (*) **2012-2014**  **Media Fissa**

(nel caso di società in attività da meno di 3 periodi d'imposta, la media si calcola partendo dal periodo di costituzione)

Periodo agevolato (*) **2015-2019**

(*) in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

ATTIVITA DI R&S AGEVOLABILI

L'art. 3, co. 4 DL. 145/2013 ripropone le attività di R&S contemplate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato (Commissione n. 2006/C 323/01), individuati come:

Ø Ricerca Fondamentale

Ø Ricerca Industriale

Ø Sviluppo Sperimentale

L' Art. 3 comma 4 DL 145/2013

- a)** lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (**RICERCA FONDAMENTALE**)
- b)** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) (**RICERCA INDUSTRIALE**)
- c)** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (**SVILUPPO SPERIMENTALE**)
- d)** produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

LE MODIFICHE ORDINARIE O PERIODICHE

Non si considerano attività di R&S le **modifiche ordinarie o periodiche** apportate a:

- prodotti
- linee di produzione
- processi di fabbricazione
- servizi esistenti
- altre operazioni in corso

anche quando tali modifiche **rappresentino miglioramenti**

SPESE AMMISSIBILI

a) PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO:

Ø in possesso di un titolo di dottore di ricerca

Ø iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera

Ø in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 al decreto

LAUREE MAGISTRALI IN DISCIPLINE DI AMBITO TECNICO O SCIENTIFICO

- LM-12 Design
- LM-13 Farmacia e farmacia industriale
- LM-17 Fisica
- LM-18 Informatica
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-4 Architettura e ingegneria edile –
architettura
- LM-40 Matematica
- LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
- LM-54 Scienze chimiche
- LM-6 Biologia
- LM-60 Scienze della natura
- LM-61 Scienze della nutrizione umana
- LM-66 Sicurezza informatica
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
- LM-7 Biotecnologie agrarie
- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
- LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
- LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
- LM-79 Scienze geofisiche
- LM-8 Biotecnologie industriali
- LM-82 Scienze statistiche
- LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche
- LM-91 Tecniche e metodi per la società
dell'informazione

Segue SPESE AMMISSIBILI

b) QUOTE DI AMMORTAMENTO delle spese di acquisizione o utilizzazione **di strumenti e attrezzature di laboratorio**

- si applicano i coefficienti di «ammortamento fiscale» (DM 31.12.1988)
- vanno ragguagliati alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S
- I beni devono avere un costo unitario non inferiore a € 2.000 iva esclusa

Segue SPESE AMMISSIBILI

- c) **SPESE RELATIVE A CONTRATTI DI RICERCA** stipulati con:
- Ø università, enti di ricerca e organismi equiparati
 - Ø altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del DL 179/2012
- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

LA MAGGIORAZIONE DEL 50%

La norma prevede testualmente che per le spese del **personale specializzato** (lett. a) e dei **contratti di ricerca** (lett. c)

«il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle medesime»

É opportuno sia chiarito ufficialmente se:

Ipotesi 1 → (spesa) x 50%

Ipotesi 2 → (incremento di spesa rispetto alla media) x 50%

Nella seconda ipotesi le medie dovrebbero essere calcolate separatamente per evitare compensazioni

CONDIZIONI E LIMITI DELL'AGEVOLAZIONE

CONDIZIONE

siano sostenute spese per attività di R&S almeno pari a euro 30.000

MASSIMALE

importo massimo annuale di euro 5.000.000 per ciascun beneficiario

ISTANZA

Non è al momento prevista alcuna istanza telematica

FRUIZIONE DEL CREDITO

- Ø deve essere indicato **nella dichiarazione dei redditi** del periodo nel quale è maturato
- Ø non concorre alla formazione del reddito **IRES** o **IRPEF**
- Ø non concorre alla formazione della base imponibile **IRAP**
- Ø non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese generali) del TUIR

È utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante Mod. F24 e non rileva:

- ai fini del limite ordinario di € 700.000 (art. 34 L. 388/2000)
- ai fini del limite di € 250.000 (art. 1 co 53 L. 244/2007) relativo ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del Mod. Unico

Manca l'indicazione del **momento dal quale potrà essere utilizzato**

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DI R&S

E' necessario predisporre un' «**apposita documentazione contabile**» che deve essere **certificata e allegata al bilancio**

La certificazione della spesa deve essere rilasciata dal:

- Ø Soggetto incaricato della Revisore Legale
- Ø Collegio Sindacale
- Ø Professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali

Le imprese con bilancio certificato sono esentate dagli obblighi di certificazione della spesa

Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale possono includere nelle spese agevolabili quelle sostenute per la certificazione contabile entro il limite massimo di euro 5.000.

DECRETO ATTUATIVO

Con apposito **Decreto Ministeriale** (da emanare) saranno adottate:

- le disposizioni applicative
- le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute
- le cause di decadenza e revoca del beneficio
- le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente dall'impresa

In caso di carenza dei requisiti richiesti per beneficiare del credito o di inammissibilità dei costi, l'**indebito utilizzo** determina il recupero dell'importo utilizzato e l'applicazione di sanzioni e interessi